



Omologazione

A.01 1° gennaio 2022

Regolamento 15-31

Rilascio dell'autorizzazione concernente gli odonografi e i dispositivi di limitazione della velocità (limitatori di velocità) alle officine di montaggio

I regolamenti sono disposizioni d'esecuzione del diritto doganale e dei disposti federali di natura non doganale. Vengono pubblicati ai fini di un'applicazione uniforme del diritto.

Dai regolamenti non può essere desunto alcun diritto che va oltre le disposizioni legali.

Alcuni riferimenti in questo regolamento ad altri regolamenti non sono ancora attivi, in quanto non sono ancora stati pubblicati.

Indice

1	Procedura di autorizzazione	3
1.1	Domanda	3
1.2	Autorizzazione	3
1.3	Deroghe all'obbligo di autorizzazione	4
1.4	Revoca dell'autorizzazione	4
1.5	Sigillo	4
1.6	Controlli	4
2	Emolumenti	5
3	Entrata in vigore	5

In generale

Gli odocronografi e i dispositivi di limitazione della velocità devono essere installati, collaudati e riparati da un'officina che dispone di un'autorizzazione pertinente. L'autorizzazione è rilasciata dall' Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC) alle officine che offrono la garanzia che tali lavori sono eseguiti accuratamente e che dispongono di personale qualificato nonché degli apparecchi e delle installazioni necessari (art. 99 risp. 101 OETV¹).

Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) disciplina i particolari per quanto concerne i requisiti e il controllo delle officine che installano, collaudano e riparano odocronografi e dispositivi di limitazione della velocità (art. 220 cpv. 1^{bis} OETV).

Sulla base dell'art. 45 cpv. 2 dell'OTTP², l'UDSC emana le seguenti direttive

1 Procedura di autorizzazione

1.1 Domanda

La ditta deve inoltrare la domanda di autorizzazione all'UDSC, Tasse sulla circolazione. Nella domanda deve essere indicato:

a quale tipo di officina di montaggio è interessata la ditta:

- officina di montaggio per odocronografi digitali;
- officina di montaggio per odocronografi analogici;
- officina di montaggio per limitatori di velocità.

nonché:

- per quali apparecchi (genere e marca) è richiesta un'autorizzazione;
- di quali apparecchiature di controllo calibrate è dotata la ditta e dove sono state acquistate;
- quali persone sono in possesso del certificato di formazione e delle conoscenze specialistiche richiesti (nel settore dei limitatori di velocità) e dove è stata seguita la formazione;
- qual è il servizio specializzato o il laboratorio di verifica responsabile;
- il consenso della ditta alla pubblicazione dell'indirizzo.

1.2 Autorizzazione

L'UDSC rilascia un'autorizzazione all'officina di montaggio dopo aver verificato che le seguenti disposizioni siano soddisfatte:

- l'officina di montaggio deve offrire la garanzia che i lavori sono eseguiti accuratamente;
- la persona responsabile deve certificare di aver frequentato la formazione offerta da un produttore di apparecchi o da un ente autorizzato da un produttore di limitatori di velocità.

¹ Ordinanza del 19 giugno 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV; RS 741.41)

² Ordinanza del 6 marzo 2000 concernente una tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni (Ordinanza sul traffico pesante OTTP; RS 641.811)

L'officina di montaggio deve essere dotata dei seguenti dispositivi:

- mezzi di controllo appropriati, tarati e usuali sul mercato (art. 34b cpv. 5 OETV) per la verifica di odocronografi e dispositivi di limitazione della velocità. Se necessario, anche di dispositivi per la piombatura e di documenti e apparecchi tecnici per il montaggio e la riparazione (secondo le direttive del servizio specializzato o del produttore).

L'officina di montaggio deve notificare per iscritto all'UDSC eventuali cambiamenti entro dieci giorni. Le variazioni relative al personale non devono necessariamente essere notificate. Le eccezioni sono indicate nelle condizioni dell'autorizzazione.

In presenza delle seguenti modifiche l'officina di montaggio riceve una nuova autorizzazione:

- modifiche della forma giuridica o dell'indirizzo dell'officina di montaggio;
- aggiunta di nuovi tipi di apparecchi;
- perdita del sigillo.

1.3 Deroche all'obbligo di autorizzazione

È esentato dall'obbligo di autorizzazione il montaggio in serie di odocronografi e dispositivi di limitazione della velocità da parte del produttore.

1.4 Revoca dell'autorizzazione

L'UDSC può revocare l'autorizzazione all'officina di montaggio se questa:

- non soddisfa più i criteri per il rilascio di un'autorizzazione secondo la cifra 1.2;
- viene meno ripetutamente o gravemente ai propri doveri;
- non esegue correttamente i suoi compiti;
- non adempie l'obbligo professionale di diligenza.

L'officina di montaggio può richiedere la revoca dell'autorizzazione all'UDSC in qualsiasi momento e senza addurre motivazioni.

1.5 Sigillo

L'UDSC fornisce il sigillo all'officina di montaggio rimanendone proprietaria. Se non viene utilizzato, il sigillo deve essere custodito sotto chiave. In caso di revoca dell'autorizzazione secondo la cifra 1.4 il sigillo deve essere restituito spontaneamente all'UDSC entro 10 giorni lavorativi.

1.6 Controlli

L'UDSC può effettuare dei controlli presso l'officina di montaggio, generalmente durante gli orari di ufficio. A tal fine l'UDSC può accedere ai fondi e ai locali.

Le aziende controllate devono collaborare come richiesto dall'UDSC. All'UDSC devono essere fornite tutte le informazioni e presentati tutti i libri contabili, i documenti commerciali, i documenti importanti, l'elenco delle verifiche ulteriori, i rapporti delle verifiche ulteriori, le calibrazioni degli odocronografi effettuate nel periodo in cui i relativi documenti devono essere custoditi e i mezzi di controllo. Inoltre, l'UDSC può consultare i dati elaborati elettronicamente, rilevanti ai fini dell'autorizzazione.

2 Emolumenti

L'UDSC riscuote un emolumento secondo la tariffa degli emolumenti dell'UDSC³, per i seguenti lavori (cifre 1.1 e 5.1 della tariffa degli emolumenti):

- rilascio di un'autorizzazione;
- cambio del tipo di autorizzazione;
- modifica dell'autorizzazione;
- controlli a posteriori.

Non è prevista la restituzione degli emolumenti.

3 Entrata in vigore

Il presente regolamento sostituisce le istruzioni del 1° febbraio 2019 ed entra in vigore il 1° gennaio 2022.

UFFICIO FEDERALE DELLA DOGANA E DELLA SICUREZZA DEI CONFINI

—

³ Ordinanza del 4 aprile 2007 sugli emolumenti dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (RS 631.035)